

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

	Deliberazio	one n. 140	del	MAG. 2012 ———————————————————————————————————			
OGGETTO: Giudizio "Provincia Regionale di Messina c/Gruppo Folkloristico I Molesi". Sentenza n. 2259/11 del Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello.							
L'anno duemiladodici il giorno del mese di mes							
1.	Presidente On.Avv	. Giovanni Cesare	RICEVUTO	50			
2.	Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	No.			
3.	Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	5;			
4.	Assessore Sig.	Renato	FICHERA	51			
5.	Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	No			
6.	Assessore Dott.	Carmelo	TORRE	Si			
7.	Assessore Dott.	Pasquale	MONEA] delet.				
8.	Assessore Dott.	Salvatore	SCHEMBRI	No			
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	Si			
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	No			
11.	Assessore Dott.	Maria	PERRONE	5;			
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	s (`			
13.	Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	No.			
14.	Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA				
Assume la Presidenza On. Aw. Giovanni Cesare RICEVUTO Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maria TRIPODO Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.							

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Aw. Giovanni Cesare RICEVUTO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento

U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali e Scolastiche U.O. Legale e Contenzioso

Oggetto: Giudizio "Provincia Regionale di Messina c/Gruppo Folkloristico I Molesi". Sentenza n. 2259/11 del Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello.

PROPOSTA

PREMESSO che con sentenza n. 2259/11 il Tribunale di Messina - decidendo il giudizio promosso dalla Provincia per la restituzione di un contributo dalla stessa erogato e mai rendicontato, al Gruppo Folkloristico "I Molesi" - sulla base dell'inesistenza di un contratto tra le parti, ha condannato questo Ente al pagamento delle spese legali;

CONSIDERATO che, non avendo alcun Giudice argomentato in tal senso in altri giudizi aventi lo stesso oggetto, anzi, avendo accolto la domanda dell'Ente, appare necessario proporre appello avverso la suddetta sentenza;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 1.500,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, che vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06; VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento; AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a promuovere appello avverso la sentenza n. 2259/11 del Tribunale di Messina, costituendosi in giudizio c/Gruppo Folkloristico I Molesi, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.500,00 al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 1.500,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, sul Cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2011:

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa	IL DIRIGENTE
Li,	Li,

L'Assessore al Contenzioso

Allegati:
1) Sentenza n. 2259/11 Tribunale Me.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. nº 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

_		FAVORE	EVOLE_	
			<u> </u>	
n ordine alla rego	arità tecnica della s	periore proposta di	i deliberazione.	
Addi				
, <u> </u>				IL DIRIGENTE
				5
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
	0.40		LABITAL CO	NATA DIL E
	PARI	CRE DI REGO	LARITA' CO	ONTABILE
Ai sensi e				ONTABILE 2000, in ordine alla regolarità contabile della
		rt. 12 della L.R. n°		
	per gli effetti dell'a	rt. 12 della L.R. n° esprime parere:		2000, in ordine alla regolarità contabile della
	per gli effetti dell'a	rt. 12 della L.R. n° esprime parere:	^o 30 del 23- 12	2000, in ordine alla regolarità contabile della
	per gli effetti dell'a	rt. 12 della L.R. n° esprime parere:	^o 30 del 23- 12	2000, in ordine alla regolarità contabile della
	e per gli effetti dell'a di deliberazione, si	rt. 12 della L.R. n° esprime parere:	^o 30 del 23- 12	2000, in ordine alla regolarità contabile della
superiore proposta	e per gli effetti dell'a di deliberazione, si	rt. 12 della L.R. n° esprime parere:	^o 30 del 23- 12	2000, in ordine alla regolarità contabile della
superiore proposta	e per gli effetti dell'a di deliberazione, si	rt. 12 della L.R. n° esprime parere:	^o 30 del 23- 12	2000, in ordine alla regolarità contabile della
superiore proposta	e per gli effetti dell'a di deliberazione, si	rt. 12 della L.R. n° esprime parere: FAV	OREVOLE	2000, in ordine alla regolarità contabile della IL RAGIONI Dingente NERALE del 2° Dip. 1° U.D.
Addì 31 448 , 5	e per gli effetti dell'a di deliberazione, si	rt. 12 della L.R. n° esprime parere: FAV	OREVOLE	IL RAGION Digente NERALE del 2° Dip. 1° U.D. Our Antonino Calabro rtura finanziaria della superiore spess.
Addì 31 448 . S	e per gli effetti dell'a di deliberazione, si lell'art. 55, 5° comm lell'art. 55, 5° comm lell'art. 55, 5° comm	rt. 12 della L.R. n° esprime parere: FAV a, della L. 142/90, U.O. IMPEGNI E F Aito del	OREVOLE si attesta la coper	IL RAGIONIDI GENERALE del 2º Dip. 1º U.D. Our Antonino Calabro rtura finanziaria della superiore spesa. IL RAGIONIERE GENERALE
superiore proposta	e per gli effetti dell'a di deliberazione, si lell'art. 55, 5° comm lell'art. 55, 5° comm lell'art. 55, 5° comm	rt. 12 della L.R. n° esprime parere: FAV a, della L. 142/90, U.O. IMPEGNI E F Aito del	OREVOLE si attesta la coper	IL RAGIONI Disperiene RALE del 2º Dip. 1º U.D. Our Antonino Calabro rtura finanziaria della superiore spesa. IL RAGIONIERE GENERALE il Dingente
Addì 31 AFR. Ai sensi o	e per gli effetti dell'a di deliberazione, si lell'art. 55, 5° comm lell'art. 55, 5° comm lell'art. 55, 5° comm	rt. 12 della L.R. n° esprime parere: FAV a, della L. 142/90, U.O. IMPEGNI E P	OREVOLE si attesta la coper	IL RAGIONIDI GENERALE del 2º Dip. 1º U.D. Our Antonino Calabro rtura finanziaria della superiore spesa. IL RAGIONIERE GENERALE

IL PRESIDENTE

Toon. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO GENERALE		
Dott. Michele BISIGNANO	ru - Aw. Anna Maria TRIPODO		
Il presente atto sará affisso all'Albo nel giorno festivo	Il presente atto è stato affisso all'Albo dal al		
L'ADDETTO	L'ADDETTO		
fio	Eto		
Messina b.			
CERTIFICATO D	PUBBLICAZIONE		
Il sottoscritto Segretario Generale della Provi	THURTA U. L. O. C. W. C. C.		
ene la presente deliberazione pubblicata al festivo e per quindici giorni consecutivi e che con Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di contro	l'Albo di questa Provincia il giorno atro la stessa sono stati prodotti, all'Ufficio Illo.		
Messina, dalla Residenza Provinciale, addi	IL SEGRETARIO GENERALE		
(A) communit 4	PIGRUPPO CONSILIARI (J.R. 5-7-1997 n. 23) capigruppo consiliari, riguardando materiele elencate al (L SEGRETARIO GENERALE)		
PROVINCIA REGI La presente deliberazione è divenuta esecuti Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modil Messina : dalla Residenza Provinciale, addi	ONALE DI MESSINA va ai sensi del comma dell'art della iche. B. MAG. 2012		
	IL SEGRETARIO GENERALE		
L' copia conforme all'originale da servire per us Messina.dalla residenza Provinciale, addi 2 g	AG. 2012 CIA RESEGRETARIO GENI RALIF O I'I.D.R.U.O.A. — — Addt Eya Giovagna D'Angelo		

STUDIO LEGALE
ARM. MUNZIO CAMMAROTO
Parrocinante in Cassazione
Via Barbicinti, 2 - Tel. 0942/36129
98037 LETOJANNI (ME)





Providence

Jent 2259/41 From 19219/11 Reg. 3115/11

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 14 del mese di dicumba dell'anno 2011 all'udienza tenuta dal G.O. presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina Avv. Carolina La Torre viene chiamata alle ore 9.00 la causa civile iscritta al n. 1105/98 R.G.

COPIA

vertente

TRA

Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente e legale rappresentante "pro tempore" elettivamente domiciliata in Messina Via Della Zecca is. 309/b n. 18 presso lo Studio dell'Avv. Corrado Rosina, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

-attore-

Gruppo Folkloristico "I Molesi" in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Letojanni via Barbicinti 2 presso lo studio dell'Avv. Nunzio Cammaroto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

CONTRO

0 3 FEB. 2012

-convenuto-

Sono comparsi, per la parte attrice mensure é cou pers

Put. Nº 450/UL

Per parte convenuta i fresente l'Andertho s fe delles fellosses
commont il fred al vibet- en surstie de letter fangh fellosts wit
eccept in conceptue em surment offic vibet de letter fangh fellosts wit
(I procuratori presenti precisano le conclusioni nei seguenti termini. Il vietto
freget severa formata ecceptor e before without to
Mese compenso blusto, De fort telle forter freuen
i fresent il bet tostements Cotto-

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ENTRATA 02/02/2012 Protocollo n°0003554/12

IL G.O.

DISPONE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRA A 2 7 GEN 2012

1º DIPARTIMENTO - º U.D.

che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..

Pagina 1 di Li

4(



I procuratori discutono oralmente la causa.

Il G.O.

pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione alle ore 14000

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 13.03.1998 la Provincia regionale di Messina conveniva in giudizio il Gruppo Folkloristico i Molesi di Castelmola premettendo: - che con nota del 30.11.1989 il Presidente del Gruppo Folkloristico "I Molesi" di Castelmola, all'Amministrazione Provinciale di Messina domanda per ottenere un contributo finanziario per far fronte alle spese per la divulgazione della cultura tradizionale siciliana; - che l'attrice con deliberazione n. 3999/G del 28.12.1990 accoglieva la richiesta e concedeva alla richiedente la somma di £. 10.000.000 ; - che la predetta delibera prevedeva l'obbligo per il beneficiario di produrre entro giorni 90 dalla data di riscossione del contributo, rendiconto analitico delle spese sostenuto con allegate fatture o ricevute fiscali originali e debitamente quietanzate comprovante il corretto utilizzo dell'importo elargito; - che nonostante i numerosi inviti il convenuto non ottemperava all'obbligo del rendiconto; tutto ciò premesso chiedeva la restituzione del contributo erogato.

Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui in atti.

Susseguitesi le fasi processuali la causa veniva rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.

00000000000000

Deve premettersi che secondo la Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui

9

Pagina 2 di 4

TRIBUNALE DI MESSINA



pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533, Cass. Civ. 26593/2008).

Si ritiene che il suddetto regime probatorio sia applicabile alla fattispecie atteso che la Provincia Regionale agisce per sentire dichiarare la risoluzione del rapporto per l'asserito inadempimento del convenuto e ottenere, conseguentemente, la restituzione dell'importo erogato.

Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario nella materia oggetto dell'odierna controversia, (cfr. ex multis Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma Sentenza del 15 marzo 2010, n. 3970 Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma Sentenza del 25 novembre 2009, n. 11647) deve quindi preliminarmente accertarsi se la Provincia Regionale abbia provato l'esistenza di una valido titolo che statuisca l'obbligo a carico del convenuto di produrre entro giorni 90 dalla data di riscossione del contributo, rendiconto analitico delle spese sostenuto con allegate fatture o ricevute fiscali originali e debitamente quietanzate comprovante il corretto utilizzo dell'importo elargito.

A tal fine l'attrice si limita a produrre copia della delibera n. 3999/G del 28.12.1990.

Posto che tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando questa agisca iure privatorum) richiedono, per essere efficaci, la forma scritta ad substantiam, secondo uniforme giurisprudenza di merito e legittimità non ha alcuna rilevanza l'eventuale deliberazione collegiale dell'ente pubblico, che sia prodromica alla stipulazione del contratto, atteso che un simile atto deliberativo si connota come mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario solo l'organo rappresentativo legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente; detta delibera autorizzatoria a contrarre non può essere sintomatica della reale volontà dell'ente, che deve, invece, risultare da un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal privato, da cui possa desumersi la definitiva e concreta sistemazione del rapporto negoziale con le indispensabili determinazioni del contenuto del contratto. (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale VENETO - Venezia Sezione 3 Sentenza del 23 maggio 2008, n. 1545 in Giuffré, Foro Amministrativo - TAR, 2008, 5, pg. 1251 Corte di Cassazione Sezione 1

Q)

Pagina 3 di 4

TRIBUNALE DI MESSINA



Civile Sentenza del 21 novembre 2003, n. 17695 Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 24 novembre 2005, n. 24826).

In applicazione dei su riportati principi giurisprudenziali, non avendo la Provincia regionale prodotto in giudizio il contratto nel senso sopra specificato (sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal contraente privato), e non potendosi ritenere quindi assolto l'onere probatorio su essa incombente di provare la fonte negoziale della pretesa, le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

P.Q.M.

Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa,

Rigetta le domande attoree


Condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere al convenuto in persona del legale rappresentante pro tempoe le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 200,00 per spese, € 700,00 per competenze ed € 800,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del 12, 5% su competenze ed onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge

Così deciso in Messina, lì 14-12-11

Il Giudice

(Avv. Carolina La Torre)

Pagina 4 di 4



}

Avv. Nunzio Cammaroto

Patrocinante in Cassazione

Iscritto Consiglio Ordine Avvocati di Messina

Via Barbicinti, 2 - 98037 Letojanni (Me) - Italia

Tel. e Fax: 0942/36129

E - MAIL: avvcammaroto@ libero.ii

PEC: avvcammaroto@pec.giuffre.it

C.F. CMM NNZ 51R07 F158F

ROLLING SOLVERS SOLVER

Ad in book to the differences for all the differences in both Ral Hau no Folkoria haran in a loke i type. His carba The initial to it is buffered, and a description of towns in a little of the following the following the first of the f Page Reserve to the second of

27/01/12

CIDA CETT DOMENTOO